

N. 38955/2010 REG.SEN.

N. 08654/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8654 del 2010, integrato da motivi aggiunti depositati il 4.11.2010, proposto da Cerbul s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Maso e Mario Ettore Verino, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Lima, n.15;

contro

CRI - Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

- del bando di gara per la "individuazione ditta fornitrice divisa unica della Croce Rossa Italiana", indetto da Croce Rossa Italiana – Comitato Centrale, pubblicato in G.U.C.E. il 21 luglio 2010 e in G.U. l'11 agosto 2010;

- del disciplinare di gara relativo alla procedura aperta secondo le normative di cui al D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni per l'individuazione della ditta fornitrice la divisa unica per le componenti della Croce Rossa;

- del capitolato tecnico abbigliamento volontari della Croce Rossa Italiana allegato al bando di gara per l'individuazione della ditta fornitrice la divisa unica della Croce Rossa Italiana;

- della "Rettifica gara", a firma del dott. Iocchi;

quanto ai motivi aggiunti, depositati il 4 novembre 2010:

- del diniego tacito di autotutela di Croce Rossa Italiana sull'istanza di annullamento del bando di gara contenuta nell'informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale ex art. 243 bis del D.lgs. n. 163/2006, inviata dalla ricorrente Cerbul mediante raccomandata a/r – anticipata via fax datata 23 settembre 2010 a Croce Rossa Italiana – Comitato Centrale e a Croce Rossa – Servizio 9° Acquisizione Beni e Servizi Patrimonio Immobiliare, contenente altresì l'invito a C.R.I. a comunicare le proprie determinazioni in ordine ai motivi esposti nell'informativa e a intervenire in via di autotutela;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della C.R.I. - Croce Rossa Italiana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2010 il referendario Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. Con bando di gara pubblicato in G.U.C.E. il 21 luglio 2010 e in G.U. l'11 agosto 2010, la Croce Rossa Italiana ha indetto una procedura aperta per l'individuazione della ditta fornitrice la divisa unica dei propri volontari.

B. La società ricorrente, azienda specializzata nel settore dell'abbigliamento tecnico e fornitrice di indumenti per la Croce Rossa Italiana sin dal 1998, avrebbe avuto interesse a partecipare alla detta procedura, ma il bando e il disciplinare di gara non le hanno consentito di formulare alcuna offerta a cause delle incongruenze e carenze tali da rendere incerta l'effettiva durata dell'appalto e il relativo impegno, nonché il reale corrispettivo e l'oggetto dello stesso.

C. Al fine di chiarire i predetti aspetti la società ricorrente ha inviato due richieste di chiarimenti il 30 agosto 2010 e il 9 settembre 2010 alle quali la Croce Rossa Italiana ha risposto con note del 9 e del 21 settembre 2010 senza fornire le delucidazioni richieste e, anzi, facendo affermazioni in contrasto con quanto previsto dagli atti di gara.

D. Con raccomandata del 23 settembre 2010, redatta ai sensi dell'art. 243 bis del D.lgs. n. 163/2010, la società ricorrente ha evidenziato alla stazione appaltante i profili d'illegittimità del bando e dei relativi allegati chiedendo la rinnovazione dell'intera procedura.

E. Quindi la deducente, dopo aver affermato la propria legittimazione e il proprio interesse all'impugnazione del bando e dei relativi allegati pur in assenza della presentazione di un'offerta, in considerazione dell'interesse strumentale alla rinnovazione della gara, deduce l'illegittimità degli atti impugnati sotto diversi profili:

1) per violazione dell'art. 97 Cost. e, segnatamente, dei principi d'imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, per violazione della par condicio, per violazione dell'art. 57 del D.lgs. n. 163/2006 in quanto la durata del contratto è fissata in tre anni rinnovabili, ai sensi del citato art. 57, comma 5, lett. b) e il valore stimato dell'appalto è indicato complessivamente per l'intera durata contrattuale (con l'eventuale rinnovo) in euro 2.400.000,00, IVA esclusa. L'art. 57, comma 5 lett. b) è però inapplicabile alla fattispecie in esame concernente un appalto di forniture, in quanto vi può essere rinnovo automatico per i soli appalti di servizi nel caso di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta;

2) per violazione dell'art. 97 Cost., dei principi d'imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, per violazione della par condicio, per violazione degli artt. 29, 55, 57, 83 del D.lgs. n. 163/2006, per eccesso di potere per carenza di presupposto, di istruttoria e contraddittorietà della motivazione, per illogicità grave e manifesta in quanto sono indeterminati la durata, il prezzo a base d'asta e l'oggetto dell'appalto. E, infatti, secondo la prospettazione della società ricorrente, il prezzo di euro 2.400.000,00 è stato determinato tenendo conto del rinnovo triennale, come si evince anche dal fax del 9 settembre 2010 della stazione appaltante laddove viene indicato un valore che la stessa Croce Rossa riconosce non derivare da una stima degli ordinativi che saranno effettuati nel corso di esecuzione dell'appalto. Ne discende che il prezzo non è stato determinato sulla base dei parametri indicati dall'art. 29 del citato D.lgs. e, dunque, non offre una concreta indicazione su quali saranno l'impegno e la remuneratività del contratto;

3) per violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 36.1 della direttiva 2004/18/CE, per violazione degli artt. 64, 81 e 83 dell'allegato IX al D.lgs. n. 163/2006 per omessa indicazione dei quantitativi oggetto dell'offerta, per eccesso di potere per carenza di istruttoria, per carenza di motivazione, per travisamento dei fatti poiché essendo il criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. pag. 14 disciplinare) l'indeterminatezza dei quantitativi richiesti per ciascuno dei 22 articoli del listino prezzi determina l'aleatorietà dell'offerta non consentendo di valutare la redditività e l'impegno che comporterà l'appalto. Secondo la società ricorrente l'indicazione delle quantità dei singoli articoli è essenziale per formulare un'offerta adeguata;

4) per violazione dell'art. 97 Cost., per violazione degli artt. 81 e 83 del D.lgs. n. 163/2006 in relazione alla contraddittorietà tra il disciplinare tecnico e i chiarimenti inviati a Cerbul s.p.a. dalla stazione appaltante. E, infatti, negli atti di gara non sono state indicate le caratteristiche tecniche dei tessuti da utilizzare per gli articoli principali, con particolare riguardo a composizione, peso, fili in trama e ordito, mentre tale indicazione è stata fornita solo per le polo, le t-shirt, i guanti in pile, lo zuccotto, il foulard bianco e il maglione. Inoltre, mentre a pagina 39 del capitolato tecnico viene specificato che il pile con interno rosso deve essere realizzato con materiale ignifugo, risultante da apposita certificazione, invece, nella nota di chiarimenti del 9 settembre 2010 viene precisato che non è necessario presentare un pile con caratteristiche ignifughe per tutti i volontari, ma solo per le esigenze dei gruppi specifici di protezione civile;

5) per violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 81 e 83 del D.lgs. n. 163/2006 in quanto è stata del tutto omessa l'indicazione dei sub - criteri e dei sub - punteggi. L'art. 14 del disciplinare indica i criteri di selezione delle offerte con riguardo ai punteggi da attribuire all'offerta tecnica, ma tali criteri sono assolutamente generici e non ponderati, essendo previsto come unico parametro di selezione la qualità. Infine, appaiono mere enunciazioni di principio gli ulteriori sub - criteri, come ad esempio la qualità tecnica della confezione e della foggia, la qualità tecnica delle materie prime, gli eventuali materiali migliorativi e/o innovativi, gli eventuali servizi aggiuntivi, le rifiniture, gli accessori, la robustezza e l'ergonomia;

6) per violazione dell'art. 10, commi 8 e 9, del D.lgs. n. 163/2006 anche in relazione agli artt. 4, comma 2, e 5, comma 3, della legge n. 241/1990 in quanto è stata omessa la comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento;

7) per violazione dell'art. 64 e dell'allegato IX del D.lgs. n. 163/2006 in quanto l'art. 34 del disciplinare si limita a indicare il foro di Roma come quello competente per la risoluzione di ogni controversia, mentre nulla viene detto in ordine alla competenza e al termine per proporre ricorsi avverso il bando di gara.

F. Con motivi aggiunti, depositati il 4 novembre 2010, la società ricorrente ha impugnato il diniego tacito di autotutela della Croce Rossa sull'istanza di annullamento del bando di gara, contenuta nell'informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale, inviata il 23 settembre 2010, ai sensi dell'art. 243 bis del D.lgs. n. 163/2006, deducendone l'illegittimità in via derivata per le medesime censure già articolate con il ricorso principale, nonché in via autonoma:

1) per violazione degli artt. 24 e 97 Cost., degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 243 bis del D.lgs. n. 163/2006 in considerazione del dovere dell'Amministrazione di concludere il procedimento iniziato ad istanza di parte mediante un provvedimento espresso;

2) per violazione dell'art. 97 Cost., del principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa, degli artt. 1, 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/1990, dell'art. 243 bis del D.lgs. n. 163/2006, nonché per carenza di presupposto, per illogicità grave e manifesta e per carenza di motivazione in quanto la stazione appaltante aveva l'obbligo di provvedere espressamente sull'istanza di autotutela nel rispetto dei principi di buona fede e di ragionevolezza al fine di rimediare agli eventuali errori commessi ovvero di rendere edotta la società ricorrente delle ragioni di legittimità del proprio operato.

G. L'Amministrazione resistente, ritualmente costituita in giudizio, ha eccepito, in via preliminare di rito, l'inammissibilità del ricorso per omessa presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per difetto di legittimazione attiva, concludendo nel merito per la reiezione dello stesso in quanto infondato.

H. Con l'ordinanza n. 4807 del 3 novembre 2010 il Collegio ha respinto la domanda di misure cautelari.

I. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Deve essere previamente esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dall'Amministrazione resistente in considerazione dell'omessa presentazione, da parte della società ricorrente, della domanda di partecipazione alla gara.

2. L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.

2.1. Il Collegio ritiene opportuno ripercorrere i diversi orientamenti seguiti dalla giurisprudenza nella materia sottoposta al suo esame.

2.2. Secondo un risalente indirizzo la mancata partecipazione alla gara rende inammissibile il ricorso avverso le clausole del bando e le modalità di svolgimento del procedimento di

valutazione comparativa concorrenziale per carenza di interesse (cfr. Cons. Stato, V, 3.1.2002, n. 6; Cons. Stato, V, 3.4. 2000, n. 1909; Cons. Stato, V, 7.10.1998, n. 1418).

Tale orientamento è stato confermato dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del 29 gennaio 2003, n. 1, la quale ha statuito che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione immediata del bando e delle clausole ritenute lesive, è necessaria la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Il detto adempimento, nell'evidenziare l'interesse concreto all'impugnazione, fa del soggetto che vi ha provveduto un destinatario identificato, direttamente inciso dal bando, e, in quanto tale, titolare di una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle altre ditte presenti sul mercato (cfr. in termini Cons. Stato, V, 4.4. 2004, n. 2705; Cons. Stato, V, 23.8.2004, n. 5572).

2.3. Successivamente è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia C.E. del 12.2.2004, nella causa C-7230/02, affermando che nell'ipotesi in cui un'impresa non abbia presentato un'offerta a causa della presenza di specifiche ritenute discriminatorie nei documenti relativi al bando di gara o nel disciplinare - specifiche che in caso di partecipazione alla procedura selettiva le avrebbero impedito di fornire l'insieme delle prestazioni richieste - essa ha, comunque, il diritto di presentare un ricorso direttamente avverso tali clausole, in quanto sarebbe eccessivo esigere che un'impresa, prima di poter utilizzare le procedure di ricorso previste, presenti un'offerta nell'ambito del procedimento di aggiudicazione dell'appalto, quando persino le probabilità che le venga aggiudicato tale appalto sarebbero nulle a causa dell'esistenza delle dette specifiche.

2.4. Tale decisione ha contribuito a rafforzare quella giurisprudenza, sino allora minoritaria, secondo la quale quando la partecipazione alla procedura indetta per l'aggiudicazione di un appalto è preclusa dallo stesso bando, sussiste l'interesse a gravare la relativa determinazione a prescindere dalla mancata presentazione della domanda.

2.5. Secondo l'orientamento attualmente prevalente qualora la *lex specialis* contenga clausole discriminatorie e, comunque, ostative alla partecipazione alla gara tali che la presentazione della relativa domanda si risolverebbe in un adempimento formale inevitabilmente seguito da un atto di esclusione, l'interesse a impugnare il bando sussiste a prescindere dalla mancata presentazione della domanda (cfr. in termini Cons. Stato, V, 9.4.2010, n. 1999; Cons. Stato, V, 19.3.2009, n. 1624; Cons. Stato, IV, 30.5.2005, n. 2804; TAR Umbria, 14.10.2010, n. 489; TAR Umbria, 24.11.2010, n. 513).

2.6. Alla luce dei suesposti orientamenti, il Collegio condivide l'indirizzo secondo cui non è sostenibile l'esigenza della presentazione della domanda di partecipazione nell'ipotesi in cui le prescrizioni del bando di gara siano in modo assoluto preclusive della partecipazione di determinati soggetti, aventi in astratto titolo a parteciparvi.

3. Fatta questa premessa e data per pacifica, in quanto non contestata, la circostanza della mancata presentazione alla data del 27 settembre 2010 della domanda di partecipazione da parte di Cerbul s.p.a., occorre dunque verificare se le prescrizioni della lex specialis, del disciplinare di gara e del disciplinare tecnico impugnati possano ritenersi effettivamente preclusive della partecipazione alla gara, come sostiene parte ricorrente nei propri scritti difensivi, assumendo che le stesse rendono manifestamente incomprensibili la durata, il prezzo a base d'asta e l'oggetto dell'appalto e in quanto tali impediscono una formulazione corretta e ponderata dell'offerta, rendendo impossibile predeterminare l'impegno e la redditività dell'appalto in caso di aggiudicazione, così da imporre l'integrale rinnovazione della procedura.

3.1. Tale disamina deve essere compiuta con riguardo alle allegazioni sviluppate nei motivi di ricorso.

3.2. Con le prime due censure la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 29, 55, 57, 83 del D.lgs. n. 163/2006, nonché l'eccesso di potere per carenza di presupposto, di istruttoria e contraddittorietà della motivazione, per illogicità grave e manifesta in quanto sono indeterminati la durata, il prezzo a base d'asta e l'oggetto dell'appalto. Dalla lettura del bando e delle note del 9 e del 21 settembre 2010 di risposta alle richieste di chiarimenti inoltrate da Cerbul s.p.a. si evince chiaramente che la gara indetta serve ad individuare la ditta fornitrice della divisa unica per le componenti della Croce Rossa Italiana a livello nazionale, secondo il nuovo capitolato tecnico, per i prossimi tre anni. Viene, quindi, fatta salva la possibilità di un eventuale rinnovo per ulteriori tre anni, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 163/2006. Ne discende, dunque, che non sussiste alcuna incertezza circa la durata dell'appalto giacché la stessa è chiaramente fissata in tre anni, salva l'eventuale possibilità di un rinnovo per un ulteriore triennio.

3.2.1. Con riguardo alle censure relative all'indeterminatezza del prezzo dell'appalto il Collegio rileva che tale importo, sebbene non determinato, era comunque determinabile. Infatti, anche con le note di chiarimenti del 9 e 21 settembre 2010, la stazione appaltante espressamente afferma che, pur non esistendo previsioni esatte circa il quantitativo annuo dei vari articoli richiesti, tenuto conto del numero dei propri volontari (200.000) e della tipologia di attività svolte il valore presunto della spesa per i tre anni di durata del contratto e per gli ulteriori eventuali tre anni di rinnovo è di 2.400.000,00 euro. Del resto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, è ammissibile un corrispettivo determinabile all'esito dell'espletamento della gara, apparendo logico e ragionevole nella fattispecie in esame che la commisurazione del compenso sia esattamente quantificata al momento della formalizzazione degli ordini di acquisto di determinati capi di abbigliamento in relazione alle reali necessità e alle differenti attività svolte dall'Ente, laddove sia

stato indicato il numero dei volontari della C.R.I. e sia stato fornito un ammontare complessivo della spesa da sostenere nel periodo di durata dell'appalto.

3.3. Anche le censure sub 3) e sub 4), relative all'omessa indicazione dei quantitativi oggetto dell'offerta e, segnatamente, all'indeterminatezza del numero di capi richiesti per ciascuno dei 22 articoli del listino prezzi, nonché all'insufficienza delle specifiche caratteristiche tecniche dei tessuti da utilizzare per gli articoli principali, con particolare riguardo a composizione, peso, fili in trama e ordito, non appaiono tali da determinare l'impossibilità stessa di formulare un'offerta e, quindi, in grado di rendere una mera formalità la presentazione della domanda di partecipazione ai soli fini della successiva impugnazione della sicura esclusione.

3.4. Al riguardo evidenzia il Collegio, innanzitutto, che la società ricorrente è un'azienda specializzata nel campo dell'industria tessile di tipo tecnico e fornitrice di capi di abbigliamento proprio della stazione appaltante sin dal 1998, circostanze che fanno presumere una specifica conoscenza della tipologia e delle caratteristiche degli indumenti oggetto dell'appalto. Dunque, anche alla luce di tale circostanza, nonché del capitolato tecnico, non appare verosimile che la Cerbul s.p.a. non sia stata in grado di formulare un'offerta. Nel capitolato tecnico viene, infatti, premesso che le attività svolte dall'Ente sono numerose e diversificate tra loro e vanno dal servizio di pronto soccorso e di trasporto infermi all'attività di protezione civile, dai servizi socio - assistenziali alle attività di supporto socio - psicologico, dalla pet therapy e clown therapy all'assistenza ai senza tetto con la conseguenza che alla varietà delle stesse non può che corrispondere una diversità dell'abbigliamento richiesto, fatta eccezione per le caratteristiche di identificazione dell'Ente di appartenenza. Nel capitolato tecnico è poi contenuta un'apposita tabella relativa alle attività più frequenti svolte dalla C.R.I. con l'indicazione delle caratteristiche di ciascun capo di abbigliamento in considerazione dei rischi più frequenti connessi allo svolgimento di quella determinata attività, nonché la tabella dei ventidue indumenti oggetto del capitolato. E' allora evidente, alla luce delle premesse contenute nello stesso capitolato tecnico nonché delle precisazioni fornite dalla stazione appaltante in sede di chiarimenti circa l'ammontare complessivo dei volontari (200.000), che non fosse richiedibile alla stazione appaltante l'esatta specificazione del numero di capi che sarebbe stato successivamente ordinato in relazione a ciascuna tipologia dei ventidue indumenti della tabella n. 2. Né d'altro canto era possibile per la stazione appaltante, proprio in considerazione della varietà di attività svolte dai suoi volontari e della conseguente diversità dei capi di abbigliamento richiesti per ciascuna di esse, indicare le specifiche caratteristiche tecniche dei tessuti da utilizzare per i singoli articoli, con particolare riguardo a composizione, peso, fili in trama e ordito. Peraltro al capo II del capitolato tecnico sono individuate le tre tipologie di abbigliamento corrispondenti alle attività operative sul campo, alle attività di

manutenzione e alle altre attività, e i differenti capi e le loro caratteristiche principali sono specificati proprio mediante il richiamo alla tipologia di attività per le quali ne è previsto l'uso. Alla luce delle indicazioni e delle specificazioni contenute nel capitolato, ad avviso del Collegio, la società ricorrente e gli altri concorrenti sono stati messi in condizioni di poter formulare un'offerta, né vi sono specifiche tali da discriminare o escludere ab origine la partecipazione della Cerbul s.p.a., non potendosi peraltro ritenere a tal fine dirimente la presenza di un margine di incertezza in ordine alla effettiva redditività dell'appalto laddove la ditta avesse indicato un prezzo modulato su una determinata presumibile quantità di ordinativi, poi non effettivamente richiesti.

3.5. Giova, infine, evidenziare che la stessa stazione appaltante in sede di chiarimenti ha ulteriormente rimarcato la possibilità di differenziare l'offerta in relazione alle caratteristiche richieste per ciascun capo, affermando ad esempio che il pile rosso deve essere realizzato con tessuto ignifugo solo per coloro che svolgono attività di protezione civile.

3.6. Del tutto irrilevanti ai fini della presente disamina appaiono, infine, le censure sub 5), 6) e 7) attenendo più specificamente a vizi relativi alla fase di valutazione delle offerte e presupponendo, quindi, la intervenuta presentazione della domanda di partecipazione.

3.7. Posto che l'ammissibilità dell'impugnativa della *lex specialis* in caso di mancata presentazione della domanda di partecipazione alla gara costituisce la deroga alla regola, operante solo allorché vi siano clausole tali da azzerare ogni probabilità di aggiudicazione, ad avviso del Collegio nella fattispecie sottoposta al suo esame non ricorre tale circostanza.

Alla luce delle suesposte considerazioni il Collegio ritiene che nella specie non sussistono cause oggettive di preclusione dell'offerta, come comprovato, del resto, dal fatto che sono pervenute alla stazione appaltante ben cinque domande di partecipazione alla gara.

3.8. In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile.

4. Devono conseguentemente essere dichiarati inammissibili anche i motivi aggiunti, depositati il 4 novembre 2010.

5. Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione della complessità della fattispecie sottoposta all'esame del Collegio, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara lo stesso e i motivi aggiunti, depositati il 4 novembre 2010, inammissibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Marina Perrelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)